



Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SORRENTO.
CIG:7205186395;

VERBALE DELL'INCONTRO TECNICO-OPERATIVO IN FORMA RISERVATA

L'anno duemiladiciasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, alle ore 11:40, previo accordo tra i tre componenti, si è riunita in forma riservata presso la stanza ove ha sede l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, in Sorrento alla Piazza Antonino, la Commissione Giudicatrice di Gara per l'appalto di cui in oggetto, composta dal Dott. Donato Sarno, nella qualità di Presidente della Commissione e dagli altri due componenti nelle persone dell'Ing. Antonio Provvissiero (referente della CUC per il Comune di Sant'Agnello) e del Dott. Aniello Cacace, (referente della CUC del Comune di Sorrento, quest'ultimo ente capo-fila dell'aggregazione).

Riprendono quindi i lavori di approfondimento del tema oggetto di trattazione di cui al precedente verbale in forma riservata. La Commissione passa alla disamina delle linee guida ANAC di cui alla determinazione n° 1008 dell'11.10.2017 recanti *"Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice"*.

Si esaminano tali linee guida, in quanto queste ultime – peraltro espressamente richiamate dall'ANAC nella nota protocollo 0129838/2017 - costituiscono strumento imprescindibile per la trattazione e la risoluzione del tema in discussione.

In particolare la Commissione esamina il paragrafo 2.1. delle suddette linee guida, in cui si evidenzia testualmente quanto segue: *"Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice, gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico-professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito."*

Nel caso dell'unico concorrente alla presente gara (Società Torquato Tasso), sussiste decreto di rinvio a giudizio a carico dello stesso; tale decreto, emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed oggetto di diretta conoscenza del Comune di Sorrento, concerne fatti che, per come formulati, potrebbero rientrare nella casistica del "grave illecito professionale" (il decreto di rinvio a giudizio contesta infatti il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e dunque richiama la fattispecie di cui all'art. 353 c.p.).

Invero le citate linee guida ANAC (v. paragrafo 2.1.2.5) chiariscono espressamente che, per i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara che possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p., *"la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati"* (mentre *"I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice."*); non è peraltro contemplato il caso in esame, in cui è presente solo un decreto di rinvio a giudizio.

La Commissione evidenzia pertanto che, ai fini di un corretto esercizio del potere discrezionale di esclusione dalla gara riconosciuto alla stazione appaltante, occorre, nel caso in esame, verificare se possa ritenersi **“provvedimento esecutivo”** il decreto di rinvio a giudizio. Infatti dalla lettura delle linee guida ANAC emerge che la valutazione discrezionale ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente ex articolo 80, comma 5, lettera c), può aver luogo solo *“al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1”* e dunque solo se l'illecito professionale sia stato accertato *“con provvedimento esecutivo”*.

Pertanto, la Commissione ritiene opportuno - in considerazione della delicatezza dell'argomento e della rilevanza delle implicazioni connesse, nell'intento di assumere determinazioni le più coerenti alla norma e, anche, auspicabilmente, in sintonia e spirito di leale collaborazione e condivisione (per quanto possibile) con l'ANAC, anche alla luce della già intercorsa corrispondenza - di conoscere l'orientamento di quest'ultima in merito a tutto quanto sopra, e dunque di conoscere dall'ANAC - che ha adottato le citate linee guida - se sia conforme e rispondente alle linee guida medesime ritenere **“provvedimento esecutivo”** il decreto di rinvio a giudizio di cui trattasi ovvero dare comunque corso alla valutazione discrezionale ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente ex articolo 80, comma 5, lettera c), sulla base del decreto di rinvio a giudizio, il tutto facendo d'ora salve le successive valutazioni di competenza di questa stazione appaltante e facendo altresì salvo il rispetto delle ulteriori indicazioni di cui alle richiamate linee guida ANAC.

Al presente verbale si allega copia del provvedimento di rinvio a giudizio (riferimento proc. Penale n° 357/16 R.G.N.R.)

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

1. Presidente: Dott. Donato Sarno
2. Componente: Ing. Antonio Provvistiero;
3. Componente: Dott. Aniello Cacace.

